



**DELIBERAZIONE**  
**n. 74 del 9 luglio 2019**

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx /Telecom Italia S.p.A.**

Presenti:

<b>ENZO BROGI</b>	<i>Presidente</i>
<b>CHETI CAFISSI</b>	<i>Vice Presidente</i>
<b>ALBERTO LAPENNA</b>	<i>Componente</i>
<b>ELETTRA PINZANI</b>	<i>Componente</i>
<b>MASSIMO SANDRELLI</b>	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

## **II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**VISTA** la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

**VISTO** l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

**VISTA** la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

**VISTA** la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

**VISTA** l'istanza GU14 n. 193 del giorno 24 marzo 2017 con cui la xxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

**1. La posizione dell'istante.**

La parte istante, titolare di un contratto *business* sulle utenze nn. 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 355xxx, 0575 401xxx e n. 0575 352xxx con la società Telecom Italia, lamenta, da parte dell'operatore, l'interruzione senza preavviso delle utenze *de quibus*.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- in data 11 gennaio 2017, senza preavviso alcuno, le utenze *de quibus* cessavano di funzionare;
- reclamava tale disservizio al *call center* dell'operatore pensando “*ad un guasto, confermato anche da alcuni operatori del 191*”;
- sollecitava la soluzione della problematica con reclami tramite il *call center* dell'operatore e “*a fine giornata del 12 gennaio [2017]*” veniva a conoscenza che “*tutte le linee erano state sospese per morosità*” peraltro, senza avere ricevuto alcun sollecito di pagamento “*sia sottoforma di e-mail, sia di sms telefonico o sollecito cartaceo scritto, cosa invece successa in precedenza*”;
- rilevava di non avere ricevuto le bollette del 6° bimestre 2016 e dopo avere richiesto “*copia delle bollette non pervenute (...) dopo molte insistenze, un operatore (...) invia[va] una copia conforme all'originale della bolletta del 6°/2016 relativa al numero 0575401xxx (centralino base) che [veniva] immediatamente pagata in data 13 gennaio 2017*”;
- in data 12 gennaio 2017 contestava a mezzo pec all'operatore Telecom Italia, il distacco delle utenze *de quibus* e ne richiedeva l'immediato ripristino, ribadendo di non avere mai ricevuto le bollette relative al 6°/2016;
- “*dopo il distacco delle linee da parte di Telecom, sono intercorse lettere, fax, telefonate e contestazioni che però non hanno avuto nessun esito*”;
- “*in data 3 marzo 2017, con ben 4 (quattro) mesi di ritardo, sono arrivati i solleciti al pagamento del 6° bimestre delle bollette delle suddette linee che non sono state pagate vista la sospensione del servizio da parte di Telecom*”.

Nell'ambito della procedura di conciliazione, l'istante chiedeva al CoReCom Toscana l'adozione di un provvedimento temporaneo ai sensi dell'art. 5, all. A della Delibera Agcom n. 173/07/CONS nei confronti dell'operatore Telecom Italia, al fine di ripristinare le utenze sospese. A seguito dell'emissione del provvedimento temporaneo, in data 10 febbraio 2017, Telecom Italia comunicava che “*la sospensione [era] stata effettuata per una morosità complessiva di € 2.566,33 relativa ai bim 6/2016 e 1/2017, che sono stati effettuati solleciti del 17/11/2016 e, per quattro linee (0575 24xxx - 0575 24xxx- 0575 24xxx - 0575 401xxx), con lettera di risoluzione contrattuale in corso*”.

In data 22 marzo 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) *“che le linee 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 355xxx, 0575 401xxx, 0575 352xxx, vengano cessate contestualmente al giorno 11 gennaio 2017 data del distacco”;*
- ii) *“danni: i costi ad oggi sostenuti sono di 1350 €/giorno fino al 28 febb per un totale di €47.250, dal 28 febr al 24 marzo sarà diligenza della commissione quantificare le spese. Per i danni complessivi ci affidiamo alla buona diligenza del comitato valutare quel più-quel meno che si riterrà di giustizia”.*

## **2. La posizione dell'operatore.**

La società Telecom Italia, in data 26 aprile 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale ha dedotto nel rito:

- *“l'inammissibilità della richiesta così come spiegata da parte istante, attesa la natura risarcitoria della medesima”;*

- *“l'inammissibilità dell'istanza di definizione della controversia (...) per difformità dell'oggetto delle contestazioni e delle istanze formulate rispetto a quelle sottoposte a codesto Corecom in primo grado in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione.”* Nello specifico, l'operatore Telecom Italia ha precisato che, *“a prescindere dall'incremento dell'importo richiesto, (...) in questa sede non possono essere presi in considerazione addebiti non previamente sottoposti al tentativo di conciliazione, giusto quanto previsto dall'art. 14 co. 1 della Delibera AGCOM n. 173/07/CONS, né tantomeno codesti uffici possono imporre obblighi di fare, atteso il contenuto vincolato della cognizione e del provvedimento finale del Corecom stabilito dall'art. 19 della medesima Delibera e riconosciuto altresì da giurisprudenza costante: “Sono da rigettare le richieste dirette all'ottenimento di una pronuncia dichiarativa di situazioni in fatto ed in diritto che esulano dal contenuto vincolato della pronuncia di definizione, così come previsto dall'articolo 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/07/CONS e dalla delibera Agcom n. 529/09/CONS” (v. Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 12/11”.*

Nel merito, l'operatore ha eccepito che, *“le avverse deduzioni e richieste sono infondate. Nulla di quanto dichiarato dall'istante è supportato da una documentazione idonea a riscontrare quanto assunto e pertanto ogni tipo di richiesta risulta formulata in modo apodittico. Controparte asserisce di aver sofferto un disagio senza tuttavia fornire alcun elemento da cui desumere l'effettività del pregiudizio subito, il nesso causale tra questo e l'evento, né tantomeno la relativa riconducibilità alla sfera giuridico-soggettiva di TIM che, ai fini della presente causa, non può non dichiararsi totalmente estranea alla vicenda. Ciò che è accaduto infatti nel caso di specie, ben lungi dall'essere considerato frutto di una condotta contra jus posta in essere dall'operatore ai danni del cliente finale, va ad inserirsi nell'ambito di una prassi gestionale assolutamente legittima e prevista da contratto, atteso l'ingiustificato mancato pagamento delle somme derivanti, di volta in volta, dai conti telefonici periodicamente scaduti e attualmente ammontante ad € 3653,26. (...) L'esponente società ne ha peraltro in più occasioni (18 gennaio, 2 ottobre, 17 novembre 2016 e 17 gennaio 2017) sollecitato il saldo (Docc. 1 - 4) ed inviato, in assenza di esito, lettere di risoluzione contrattuale dapprima in data 29 luglio 2016 (Doc. 5) e, successivamente al lamentato distacco, in data 30 gennaio e 7 febbraio uu.ss. (Docc. 6 - 7), né può ritenersi valida l'avversa eccezione secondo cui alcuni conti telefonici e/o comunicazioni non sarebbero stati ricevuti, sebbene indirizzati al recapito*

*indicato per le comunicazioni. A tal riguardo, è inverosimile che STP non avesse mai, prima della sospensione/cessazione del collegamento, segnalato a TIM l'omessa ricezione di tali documenti contabili, avendo concluso un contratto a prestazioni continuative e periodiche per cui è previsto l'invio a cadenza bimestrale delle fatture, del cui mancato puntuale pagamento era di certo consapevole, già solo in base al principio di diligenza del buon padre di famiglia, posto alla base dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Tale pretesa di diligenza non può essere contestata a TIM, la quale, di contro, inviava sempre puntualmente le fatture ad STP e non è onerata di ulteriori obblighi sul punto. La procedura effettuata dall'esponente società si inserisce nell'ambito di un'attività gestionale conforme all'art. 19 delle Condizioni Generali del contratto multibusiness pubblicate sul sito "Impresa Semplice" ("Telecom Italia si riserva il diritto di sospendere il Servizio, previa comunicazione anche telefonica, oltre che nelle ipotesi disciplinate specificamente nelle clausole del presente Contratto, nei casi in cui il Cliente non adempia alle obbligazioni di cui all'art. 4.2 e/o si trovi o venga a trovarsi in una delle situazioni previste dal precedente articolo 4.3 lett. a), b), c), d), e), f)") (Doc. 8), sicché l'asserita illegittima sospensione della fornitura non può essere ritenuta suscettibile di indennizzo perché esattamente prevista da contratto e/o assentita dall'istante. Pertanto, non può muoversi alcuna censura in capo a TIM, che non appare responsabile di inadempimento né, tantomeno, di un distacco colpevole del servizio di telefonia, essendosi soltanto limitata ad esercitare le facoltà contrattualmente previste. Da ciò ne consegue che le istanze formulate in questa sede da STP non possono trovare accoglimento alcuno perché infondate in fatto e in diritto e ciò che deve essere valutato da codesto Corecom è che l'avversa pretesa non costituisce requisito sufficiente a provare la fondatezza della domanda, meritevole di essere respinta perché ingiustificata sia in ragione della procedura sia in considerazione della mancanza di supporto probatorio."*

### **3. La richiesta istruttoria.**

L'ufficio, in data 23 maggio 2019, ai sensi dell'art. 18 della delibera Agcom 173/07/CONS Allegato A, ha chiesto alla società Telecom Italia la data di riattivazione delle utenze nn. 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 355xxx, 0575 401xxx e n. 0575 352xxx dopo la sospensione amministrativa dell'11 gennaio 2017.

La società Telecom Italia, all'esito della richiesta, ha prodotto le schermate di sistema in base alle quali, come esposto anche nella nota allegata dall'operatore Telecom Italia medesimo, le utenze *de quibus* risultano essere state riattivate il giorno 4 aprile 2017.

### **4. Motivazione della decisione.**

*In primis:*

- nel caso di specie, trova applicazione *ratione temporis* il Regolamento sugli indennizzi (di seguito "Regolamento") vigente al momento della presentazione dell'istanza, e dunque nella versione precedente alle modifiche introdotte con la delibera n. 347/18/CONS;

- l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società Telecom Italia in relazione alle nuove richieste formulate nel presente procedimento rispetto a quelle enunciate nel prodromico tentativo obbligatorio di conciliazione, può trovare parziale accoglimento per i motivi che seguono. Il principio espresso nelle Linee Guida di cui alla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, per il quale l'oggetto della richiesta di definizione debba corrispondere a quello già sottoposto al tentativo di conciliazione, non va inteso nel senso che le istanze presentate in sede conciliativa e in sede di definizione debbano essere identiche, ma

che la questione in discussione sia la medesima, poiché altrimenti, se si ammettesse l'ampliamento dell'esame a questioni ulteriori, si consentirebbe, in pratica, di aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa per le nuove questioni. Tanto premesso, si ritiene improcedibile la nuova richiesta volta ad ottenere la "*cessazione delle utenze nn. 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 355xxx, 0575 401xxx, 0575 352xxx, contestualmente al giorno 11 gennaio 2017 data del distacco*", atteso che detta contestazione non è stata descritta nel formulario UG. Tale richiesta è da ritenersi nuova e non può essere oggetto di discussione dal momento che l'operatore non ha potuto esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa (*cf.* Delibera Agcom n. 5/18/CIR);

- con riferimento all'eccezione di rito formulata dalla società Telecom Italia volta a far accertare l'inammissibilità della domanda di parte istante, stante la natura risarcitoria della richiesta e l'incompetenza del Corecom ai sensi dell'art. 19, comma 4 del Regolamento, si precisa che, ai sensi delle citate Linee Guida, anche le istanze inesatte o imprecise, in un'ottica di *favor utentis*, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare. In particolare, anche la richiesta di risarcimento danni, quale quella configurata *sub ii*) in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell'azione, può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal *nomen iuris* indicato dalla parte istante.

Per tale motivo la presente disamina avrà ad oggetto la richiesta d'indennizzo per la sospensione amministrativa delle utenze nn. 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 355xxx, 0575 401xxx, 0575 352xxx, che sono quelle indicate nei formulari UG, GU5 e GU14.

Sulla sospensione amministrativa delle utenze nn. 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 355xxx, 0575 401xxx, 0575 352xxx.

L'istante lamenta la sospensione senza preavviso delle proprie utenze, laddove l'operatore Telecom Italia eccepisce la legittimità del proprio operato "*atteso l'ingiustificato mancato pagamento delle somme derivanti, di volta in volta, dai conti telefonici periodicamente scaduti*".

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.

In primo luogo occorre richiamare la direttiva generale di cui alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP la quale, al proposito, prevede, all'art. 3, comma 4, l'obbligo degli operatori di fornire i servizi richiesti "*in modo regolare, continuo e senza interruzioni*".

Le uniche eccezioni a tale principio riguardano le interruzioni dovute ad interventi tecnici di manutenzione e riparazione ed i casi tassativamente indicati dall'art. 5 del Regolamento, ovvero le ipotesi di frode, ripetuti ritardi nei pagamenti o ripetuti mancati pagamenti (da intendersi secondo le indicazioni espressamente fornite dal comma 2, lett. a) e b) del citato art. 5), rispetto ai quali incombe comunque in capo all'operatore un preciso onere di informativa.

In assenza di prove fornite dall'operatore circa il rispetto della procedura per la sospensione del servizio in caso di morosità dell'utente, ed in particolare in assenza di prova del preavviso di sospensione, la sospensione medesima deve considerarsi illegittima. (*ex multis* Delibera Agcom n. 31/12/CIR)

Orbene, nel caso di specie, l'operatore Telecom Italia non ha fornito adeguata prova di avere effettuato alcuna efficace comunicazione del preavviso previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento in quanto non ha dimostrato che i solleciti di pagamento, seppure allegati al proprio scritto difensivo, siano giunti

nella disponibilità dell'istante (che ne ha contestato il ricevimento) prima della lamentata sospensione del servizio medesimo avvenuta in data 11 gennaio 2017.

Sul punto, anzi, l'istante ha riferito che, solo *“in data 3 marzo 2017, con ben 4 (quattro) mesi di ritardo, sono arrivati i solleciti al pagamento del 6° bimestre delle bollette delle suddette linee che non sono state pagate vista la sospensione del servizio da parte di Telecom”*.

Al riguardo occorre evidenziare che la sospensione amministrativa dei servizi - che lo stesso operatore ha dedotto di aver dato atto a seguito di morosità - è da ritenersi illegittima, in quanto non risulta provato il ricevimento del preavviso; infatti a fronte delle contestazioni di parte istante, l'operatore Telecom Italia avrebbe dovuto dimostrare la data e l'avvenuto ricevimento dei solleciti versati in atti, quand'anche si possa ritenere che l'utente fosse tenuto al pagamento parziale delle fatture qui contestate (come previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 664/06/CONS, oggi sostituita dalla Delibera Agcom n. 519/15/CONS, art. 7).

Ne consegue che l'operatore Telecom Italia è responsabile, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, in ordine all'illegittima sospensione del servizio sulle utenze *de quibus* e, pertanto, alla parte istante deve essere riconosciuto un indennizzo proporzionato al disagio subito, oltre allo storno di quanto fatturato per il periodo di illegittima sospensione.

Per il calcolo dell'indennizzo viene in rilievo l'art. 4, comma 1, del Regolamento in materia di indennizzi applicabile nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, approvato con Delibera n. 73/11/CONS, vigente al momento dei fatti, il quale prevede che *“nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”*. Inoltre, nel caso di specie, trattandosi di utenze *business*, l'importo liquidato a titolo d'indennizzo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento, deve essere computato in misura pari al doppio.

Tuttavia, nel caso di specie si ritiene opportuno fare riferimento ai principi generali in materia di obbligazioni, in particolare all'obbligo di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 del codice civile e all'art 1227 del codice civile, così come richiamato *sub*. III.5.3. delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS con le quali sono, tra l'altro, indicati i “Criteri temporali” da tenere presenti per il computo degli indennizzi.

Al riguardo si richiama un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui nell'esecuzione del contratto, le parti devono agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali (sul punto, cfr.: C.Cass. n. 18947/2005). Con ciò si rileva che a fronte della asserita mancata ricezione delle fatture del 6° bimestre 2016 relative a traffico effettuato nel periodo di novembre-dicembre 2016 a scadenza 14 novembre 2016, parte istante chiedeva l'invio delle fatture con PEC del 12 gennaio 2017 a distanza di 3 mesi dal periodo di riferimento. Inoltre, sempre in relazione alla ricostruzione dei fatti esposta da parte istante, in data 3 marzo 2017 pervenivano da Telecom Italia *“i solleciti al pagamento del 6° bimestre delle bollette delle suddette linee”*, bollette che, però, *“non sono state pagate vista la sospensione del servizio da parte di Telecom”*.

Ciò posto, ai fini del calcolo dell'indennizzo, si determina il *dies a quo* nel giorno 11 gennaio 2017 (data indicata nel formulario GU5 come giorno d'inizio della sospensione amministrativa) e il *dies ad quem*

nel 3 marzo 2017, data in cui parte istante riferisce di aver ricevuto il sollecito di pagamento delle fatture, rimaste peraltro insolute.

Ne discende che l'istante, per 52 giorni di sospensione del servizio, ha diritto alla corresponsione di un indennizzo pari ad euro 4.680,00 (euro 7,50 *pro die* x 2 n. 52 giorni x 6 utenze).

Inoltre parte istante ha diritto allo storno degli importi fatturati per le utenze nn. 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 355xxx, 0575 401xxx, 0575 352xxx dall'11 gennaio 2017 fino al 3 aprile 2017 ovvero l'ultimo giorno di sospensione prima della data di riattivazione delle utenze *de quibus*, indicata dall'operatore Telecom Italia (a seguito di richiesta istruttoria) nel 4 aprile 2017.

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 9 luglio 2019;

## **DELIBERA**

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 24 marzo 2017 da xxx nei confronti dell'operatore Telecom Italia S.p.A., che detto operatore provveda:

1) a corrispondere tramite bonifico bancario o assegno le seguenti somme:

- a) euro 4.680,00 per la sospensione amministrativa delle utenze nn. 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 355xxx, 0575 401xxx, 0575 352xxx dall'11 gennaio 2017 al 3 aprile 2017.
- b) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

2) a regolarizzare la posizione amministrativa contabile tramite lo storno degli importi fatturati per le utenze nn. 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 24xxx, 0575 355xxx, 0575 401xxx, 0575 352xxx dall'11 gennaio 2017 fino al 3 aprile 2017.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo di cui al precedente punto 1, lettera a) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.



**DELIBERAZIONE**  
**n. 74 del 9 luglio 2019**

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Cinzia Guerrini*

**Il Presidente**  
*Enzo Brogi*